

N. Papæ U. dare centum equestres armatos U. Si fatte parole fanno affai chiaramente vedere , che quel Papa , assunto alla Cattedra di S. Pietro dopo Alessandro VI. e dopo Leon X. riconobbe anch' egli chiamati al Ducato di Ferrara indifferentemente tutti i *Discendenti da Alfonso I.* Perciocchè siccome insegna Stefano Graziano con tanti altri Dottori da lui citati nel C. 724. delle *Discett. Forens.* la parola *QUICUMQUE* comprehendit *Omnes Heredos, & singulares Successores, & Extraneos Quoscumque, propter naturam istius dictionis, universalis, quæ est apta illos comprehendere etiam in Feudalibus.* Veggasi il resto, e veggasi ciò, che notò il Barbofa alla clausola *Pro se heredibus, & Successoribus Quibuscumque*, e alle dizioni *Omnis, & Quicumque.* Prestati dunque dalla forza della Bolla di Alessandro VI. in altri tempi, ed anche negli ultimi, i Camerali Romani, sono ricorsi al ripiego di dire, ch' essa non si truova ne' Registri della Camera Apostolica. Sanno ben' essi meglio di me, che vi si truova, e io so meglio di loro, che la Casa d' Este ne conserva l' indubitato autentico, sottoscritto di man propria de' Porporati di quel tempo, e segnata eziandio da chi la registrò ne' Libri della Camera Apostolica. Ora indubitata cosa è, che il Duca Cesare fu uno de' *Discendenti d' Ercole I.* e che Alessandro VI. non avea già minore autorità di quella che ebbero i suoi Antecessori e Successori, e tanto più perchè essa Bolla fu approvata e sottoscritta dal sacro Concistoro de' Cardinali d' allora. Però ben consapevole i Camerali Romani della forza di questa Bolla, si figurano di poterla eludere con addurre, che Alfonso I. figliuolo d' Ercole I. ed Avolo di Cesare, era decaduto da quel Vicariato per le Sentenze pubblicate da Giulio II. e Leone X. e per le controverse inforte fra lui, e Clemente VII.; e che avendo Paolo III. nel 1538. concesso Ferrara ad Ercole II. figliuolo d' Alfonso I. *pro se, & legitimis, & naturalibus per lineam masculinam a præfato Alfonso Descendentibus,* per conseguente fu ristretta da lì innanzi la successione degli Estensi solamente a chi fosse Legittimo insieme e Naturale. Ma è stato risposto nel *Ristretto delle Ragioni*, che le parole stesse de' Capitoli di Paolo III. abbracciano sì gli uni che gli altri *Discendenti* per parere de' Dottori ivi allegati, e specialmente perchè fu ivi dichiarato, che l' Investitura nuova s' avea a fare *secundum tenorem Investituræ Alexandri VI.* che chiama anche i *Naturali.* Citansi poi indarno le pietose Sentenze de' Papi contra di Alfonso I. perciocchè oltre all' essere le precedenti state abolite dal suddetto Adriano VI. Papa, le liti mosse da Clemente VII. compariran sempre insufficienti e men giuste nel Tribunale di chieffia, purchè spassionato; nè per esse seguì formale Sentenza contro la Casa d' Este. L' abbiam veduto di sopra. Si fece un delitto ad Alfonso I. l' aver egli ripigliato Reggio, Rubiera, e Modena, Terre Imperiali, a lui rapite dianzi dall' armi Pontificie, quantunque egli ne fosse già investito da Massimiliano I. A' saggi Lettori non occorre di più per conoscere.